

COMUNE DI PONTELANDOLFO
Codice Fiscale: 80000360620

STATUTO COMUNALE
(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 10.06.2013)

OGGETTO: PUBBLICAZIONE STATUTO COMUNALE.

I N D I C E

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Denominazione e territorio comunale
- Art.2 - Obiettivi e criteri fondamentali
- Art.3 - Funzioni
- Art.4 - Registro delle funzioni comunali
- Art.5 - Stemma e Gonfalone
- Art.6 - Finalità
- Art.7 - Tutela della salute
- Art.8 - Tutela del patrimonio naturale
- Art.9 - Tutela del centro storico
- Art.10 - Protezione civile

CAPITOLO II

- Art.11 - Risorse finanziarie
- Art.12 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art.13 - Contratti
- Art.14 - Classificazione - Inventario - Amministrazione
- Art.15 - Revisore dei Conti

CAPITOLO III

- Art.16 - Partecipazione popolare
- Art.17 - Partecipazione e consultazioni
- Art.18 - Istanze, petizioni e proposte
- Art.19 - Albo delle associazioni
- Art.20 - Accesso agli atti e informazioni
- Art.21 - Azione popolare

CAPITOLO IV

- Art.22 - Organi del Comune
- Art.23 - Consiglio Comunale: attribuzioni
- Art.24 - Funzioni e compiti del Presidente del Consiglio
- Art.25 - Elezione e autonomia del Consiglio
- Art.26 - Consiglieri Comunali
- Art.27 - Commissioni Consiliari
- Art.28 - Adunanze del Consiglio
- Art.29 - Giunta Municipale
- Art.30 - Elezione e prerogative della Giunta Municipale
- Art.31 - Composizione della Giunta
- Art.32 - Funzionamento della Giunta
- Art.33 - Attribuzioni
- Art.34 - Il Sindaco
- Art.35 - Vice Sindaco
- Art.36 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

CAPITOLO V

REFERENDUM CONSULTIVO

- Art.37 - Oggetto del referendum
- Art.38 - Quesito referendario
- Art.39 - Termine per la richiesta di referendum
- Art.40 - Titolari del potere di richiesta

Art.41 - Comitato dei garanti

Art.42 - Procedimento

Art.43 - Esito del referendum

CAPITOLO VI

Art.44 - Forme associative e di cooperazione convenzioni e consorzi facoltativi

Art.45 - Unione di Comuni

Art.46 - Accordi di programma

CAPITOLO VII

Art.47 - Servizi

Art.48 - Gestione in economia e concessione a terzi

Art.49 - Istituzione

Art.50 - Organi dell'Istituzione

Art.51 - Azienda speciale -Organi

CAPITOLO VIII

UFFICI COMUNALI E PERSONALE

Art.52 - Organizzazione amministrativa

Art.53 - Organizzazione e strutturazione degli uffici

Art.54 - Principi e criteri di gestione

Art.55 - Attribuzioni gestionali

CAPITOLO IX

Art.56 - Revisione dello Statuto

Art.57 - Verifica dello Statuto

Art.58 - Attuazione dello Statuto

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Denominazione e Territorio Comunale

1. Il Comune di Pontelandolfo è Ente autonomo (normativamente, organizzativamente e finanziariamente) nell' ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica, esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle Leggi Statali o Regionali, e dalle norme del presente Statuto.
2. Esso comprende la parte del territorio nazionale, delimitato con il piano topografico di cui all'art.9 della Legge 24.12.1954 n.1228, approvato dall' Istituto Centrale di Statistica.
3. Il territorio ha un'estensione di Ha 2.891 comprende il Capoluogo, denominato Pontelandolfo e le seguenti contrade:
 - a) C.da Acqua del Campo: Cocuzzo - Cianfrone;
 - b) C.da Castellone: Spappolla - Agnerone - Carluni;
 - c) C.da Cerquelle: Reccio - Ciccotto - Nardo - Coccio - Mezzoculo - Lena Minicariello - Vreccola - Annona - Giallonardo - Piscone;
 - d) C.da Costa del Conte;
 - e) C.da Costa del Resicco: Spaccamontagna - Marzielli - Casaldunari - Laganella;
 - f) C.da Gorgotello: Mazzucco - Tolla di Sotto - Sorgenza - Cupa dei Cavalli;
 - g) C.da Grotte: Minghillo - Raffaele - Ielle - Piano della Croce;
 - h) C.da Gugliete: Ponte Nuovo - Ciaccione - Crocco - Stefano - Santone - Petosce;
 - i) C.da Lombardara: Calvino -Tolla di Sopra - Santilli - Russo - Mitonto;
 - j) C.da Malepara: Ciciotto - Addona - Fracasso - Focareta;
 - k) C.da Martellina: Caicchia - Sticco - Trippabella - Guitto - Pilooa;
 - l) C.da Molino Vecchio: Petrillo - Smauzilli - Giovannello - Sabatino;
 - m) C.da Monticelli: Guancia -Falcone -Mastrofilippo -Matteo -Giorgio;
 - n) C.da Piana di Lanna: Monaci - Ciancione - Peppelongo - Ciarlo - Cionmo Pesce - Lisa - Colummaro - Pericurti - Mondolfo;
 - o) C.da Pianelle: Tricchio - Russo - Ciova - Nocenzia - Tommasone - Addona;
 - p) C.da S. Caterina: Scalo Ferroviario - Paparulo - Poce - Zappetto.

4. La denominazione delle Contrade può essere modificata con motivata delibera Consiliare e, comunque, tenendo conto della storia e delle tradizioni del Comune.
5. Il Comune ha prevalente vocazione per le attività di artigianato, tessile, orafa industria lattoniera, agricoltura, pastorizia e turismo.
6. Il Comune si fa carico della conservazione dei beni ambientali e culturali esistenti sul proprio territorio, cura e promuove lo sviluppo delle risorse naturali.
7. Il Comune auspica lo sviluppo delle iniziative di gemellaggio e di quelle già in atto con le comunità Liguri - Apuane di Saravezza, Pontremoli, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Stazzema, Villafranca in Lunigiana, con il Comune di San Demetrio Ne' Vestini, nonché con la Comunità italo-statunitense di Waterbury nello Stato del Connecticut.

Art.2

Obiettivi e Criteri Fondamentali

1. Il Comune rappresenta unitariamente la comunità operante sul suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, civile culturale.
2. Per l'esercizio delle sue attribuzioni il Comune:
 - a) organizza la propria attività, utilizzando il metodo della pianificazione e della programmazione;
 - b) incentiva la più ampia partecipazione dei cittadini singoli ed associati, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, privilegiando i gruppi spontanei del <vicinato>, del <rigione>, della <contrada> (Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente);
 - c) presta particolare attenzione alle attività del terziario e programma e sostiene - anche con incentivazioni economico-finanziarie - lo sviluppo del settore industriale;
 - d) coopera con gli altri Enti e con la Regione, partecipando alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti;
 - e) concorre all'attuazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione;
3. Il Comune opera attraverso atti, piani, programmi e accordi.

Art.3

Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione e il territorio del Comune di Pontelandolfo, che non siano riservate dalla legge ad altri soggetti dell'ordinamento.
2. Al Comune può essere, altresì, demandato, mediante delega o subdelega, l'esercizio di funzioni spettanti ad altri soggetti dell'ordinamento.
3. Il soggetto che dispone la delega o la subdelega provvede alle spese per l'esercizio delle funzioni devolute.
4. L'esercizio delle funzioni proprie o devolute a titolo di delega o subdelega, per quanto non stabilito dalle norme dell'ordinamento generale, è disciplinato dal Regolamento Comunale.
5. Un apposito regolamento disciplina l'attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

Art.4

Registro delle Funzioni Comunali

1. Le funzioni del Comune sono stabilite per legge.
2. Presso l'Ufficio del Segretario Comunale ed a cura di questi, viene istituito, entro un anno dell'entrata in vigore del presente Statuto, il Registro delle Funzioni Comunali.
3. Il Registro, che deve essere costantemente tenuto aggiornato dal segretario, contiene l'indicazione di tutte le funzioni del Comune, proprie, delegate, subdelegate od attribuite, con l'indicazione della relativa fonte.
4. Le modalità per la consultazione del Registro sono stabilite dal Sindaco, con propria Ordinanza.

Art.5

Stemma e Gonfalone

1. Lo stemma del Comune di Pontelandolfo, ufficialmente rappresentato sul Gonfalone, sul bollo e su ogni altro documento, è costituito da "Ponte a tre archi su cui si erge un guerriero longobardo, con elmo sulla testa cinta da una fascia, con lo scudo nella mano sinistra, la corazza ed una lunga lancia nella mano destra".
2. Il Gonfalone viene esibito nelle cerimonie ufficiali, nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rappresentare il Comune in qualsivoglia manifestazione comunale o extra-comunale.
3. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello Stemma ai fini non istituzionali (salvo espressa autorizzazione della Giunta Municipale).

Art.6

Finalità

1. Il Comune incoraggia e favorisce l'associazionismo, lo sport dilettantistico e il turismo, con particolare riguardo a quello sociale e giovanile.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce le istituzioni di organismi e associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti, assicurando l'accesso alle strutture ed ai servizi anche agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinate da opportuno regolamento.

Art.7

Tutela della Salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza nell'ambiente del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia. Opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art.8

Tutela del Patrimonio Naturale

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente particolarmente il paesaggio, attua piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

Art.9

Tutela del Centro Storico

1. Il Comune tutelerà in via primaria il patrimonio edile storico, artistico e archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.

Art.10

Protezione Civile

1. Il Comune assumerà ogni iniziativa a livello di formazione, organizzazione e gestione per garantire gli obiettivi di protezione civile, nei casi delle emergenze come previsti dalle Leggi Comunali e Regionali.

CAPITOLO II

Art.11

Risorse Finanziarie

1. La finanza Comunale si fonda sul principio della certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha autonomia impositiva nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e dei corrispettivi, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione e in armonia con il sistema della finanza pubblica.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici a carico degli utenti sono determinati secondo il criterio della diversificazione degli oneri in rapporto alla potenzialità economica dei cittadini.

4. Il Comune attiva tutte le procedure previste dalle leggi ordinarie e speciali, Statali, Regionali e Comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
5. Il ricorso al credito ordinario prestiti obbligazionari (BOT- Comunali) sono effettuati per il finanziamento di programmi di investimento a fini produttivi.

Art.12

Bilancio e Programmazione Finanziaria

1. Il bilancio di previsione del Comune è redatto in base ai principi dell' universalità dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Bilanci ed allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Il bilancio preventivo, con gli allegati e il conto consuntivo, con la relazione illustrativa della Giunta, sono a disposizione dei cittadini presso la sede Comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. I cittadini possono, con le modalità stabilite dal regolamento, richiedere ed ottenere copie integrali o parziali degli atti di cui innanzi.

Art.13

Contratti

1. Ai fini della stipula dei contratti, il Comune si avvale di preferenza della procedura dei pubblici incanti stabilita per i contratti dello Stato.
2. Il ricorso ad altri metodi di scelta del contraente, nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato, è deliberato con la specifica indicazione dei motivi, che comportano la deroga alla prescrizione, di cui al primo comma.
3. Il Regolamento Comunale dispone per quanto non stabilito dalla normativa statale e dal presente statuto.

Art.14

Classificazione - Inventario - Amministrazione

1. I beni comunali sono demaniali e patrimoniali; quelli patrimoniali anche con vincolo di indisponibilità.
2. Il Comune è obbligato a tenere l'inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonché un elenco, diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni.
3. L 'obbligo di inventario comprende anche i titoli, gli atti, i documenti, di qualunque tipo, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.
4. L 'inventario dei beni demaniali è costituito da uno stato descrittivo dei beni demaniali; quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza.
5. Quando sussistono comprovate ragioni di convenienza e di efficienza, l' inventariazione e l'amministrazione dei beni comunali può essere affidata a privati mediante concessione sotto la vigilanza del Sindaco o di assessore da lui delegato.
6. Quando il Comune pone in essere istituzioni per la gestione dei servizi pubblici, l'inventario dei beni di ciascuna istituzione dev'essere distinto da quello delle altre istituzioni e dal quello del Comune.
7. Il regolamento determina le modalità di compilazione e di tenuta degli inventari, nonché i soggetti tenuti alla compilazione ed all'attestazione della sua veridicità.
8. Per le concessioni di servizi afferenti la materia di cui è argomento va privilegiato lo strumento cooperativistico incentivandone se del caso, la costituzione.

Art.15

Revisore dei Conti

1. Il revisore dei conti:
 - a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo; a tal fine segnala al Consiglio Comunale, con le modalità previste dal regolamento, tutte le attività poste in essere dalla Giunta, dal Sindaco e dai Funzionari, che appaiono difformi dalle direttive deliberate dal Consiglio stesso, nonché le irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

d) effettua, in conformità a quanto dispone il regolamento, il controllo economico interno della gestione.

CAPITOLO III

Art.16

Partecipazione Popolare

1. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, predisponendo modalità e strumenti atti a rendere effettiva tale partecipazione.

Art.17

Partecipazione e Consultazioni

1. Al fine di assicurare il più compiuto soddisfacimento di interessi della comunità il Comune valorizza libere forme associative con particolare rilievo ai gruppi organizzati in cooperative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di rione e di contrada.
2. Il Comune promuove la formazione degli organismi, di cui al presente articolo, invitando espressamente gruppi di cittadini interessati o accogliendone le istanze fornendo i mezzi, anche di natura finanziaria, per la concretizzazione dell'iniziativa, dando a questa la pubblicità necessaria.
3. Nel bilancio del Comune è previsto annualmente un apposito capitolo di spesa. Il Segretario Comunale cura la tenuta dell'elenco di tutte le libere forme associative e di tutti gli organismi di rappresentanza delle istanze popolari, con cui il Comune istituisce rapporti per acquisirne iniziative e proposte.
4. Alle forme associative ed agli organismi, di cui innanzi, sono assicurate dal Comune forme privilegiate di accesso agli atti amministrativi e per il rilascio di copie, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5. Per garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura ad Enti, pubblici o privati, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed alle cooperative, ai sindacati, nelle forme e con le modalità dettate dal regolamento, l'accesso alle strutture, centrali e periferiche, ed ai servizi, anche se affidati in gestione a terzi.
6. I diritti, di cui innanzi, sono riservati, per quanto riguarda i sindacati, a quelli maggiormente rappresentativi, riconosciuti con D.M. ai sensi dell'art.8, del D.P.R. 23 agosto 1988 n.395.
7. Il regolamento disciplina la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo diretto alla produzione di atti destinati ad incidere su situazioni soggettive ad essi spettanti.
8. A tal fine al titolare della situazione soggettiva implicata dell'atto deve essere comunicato l'avvio del procedimento.

Art.18

Istanza. Petizioni e Proposte

1. Per la tutela di interessi collettivi, i cittadini singoli o associati possono avanzare istanze, petizioni e proposte su aspetti che riguardino l'azione amministrativa del Comune.
2. Il Segretario del Comune cura la tenuta di un albo, nel quale vengono registrati gli estremi delle predette istanze, petizioni e proposte e trasmette detti atti al Sindaco per l'inoltro agli Organi competenti.
3. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere esaminate dagli Organi Comunali, cui sono rivolte, entro 30 giorni dal loro pervenimento.
4. Il registro, di cui al 2° comma, deve essere tenuto a disposizione del pubblico per la consultazione.
5. Le proposte, dirette ad ottenere l'adozione di un atto deliberativo del Comune e sottoscritte a 1/10 dei votanti come da ultima consultazione elettorale, devono essere sottoposte all'esame del competente Organo Comunale nella prima adunanza successiva alla loro rappresentazione.
6. Il Comune promuove quale organismo di partecipazione, Forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti del cittadino e gli interessi collettivi.
7. Il Comune compie annualmente verifica sul funzionamento, efficienza ed efficacia dei servizi. I risultati della verifica vanno pubblicati.

Art.19

Albo delle Associazioni

1. Il Comune valorizza e promuove le libere forme associative come sedi di sviluppo della personalità dei singoli e strumento di partecipazione all'amministrazione locale. Riconosce nella Parrocchia il «nucleo» rappresentativo degli interessi delle categorie emarginate.
2. E' istituito l'albo comunale delle associazioni, cui accedono le associazioni che ne facciano richiesta depositando il proprio statuto e l'elenco dei componenti gli organi rappresentativi.
3. Le associazioni iscritte all'albo esercitano il diritto di istanza e petizione.
4. Il regolamento disciplina l'albo comunale delle associazioni.

Art.20

Accesso agli Atti e Informazioni

1. Il Comune recepisce in via formale e sostanziale le norme di cui alla Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Il regolamento detterà norme per la sua concreta attuazione e stabilirà i vincoli del segreto d'ufficio.
2. A tutela del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese, tutti gli atti amministrativi del Comune possono essere visionati dai cittadini, che hanno diritto, altresì, di ottenere copie, secondo le modalità stabilite dal regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione del presente statuto.
3. Le disposizioni regolamentari disciplinano, inoltre, i diritti dei cittadini, che siano contemplati da atti e procedure del Comune, di ottenere informazioni sullo stato degli atti nonché sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che li riguardino.
4. A garanzia dei principi della trasparenza, del buon andamento e della imparzialità, il Comune attua adeguate forme per assicurare che l'informazione risponda sempre ai requisiti della tempestività, della esattezza, della completezza e della inequivocità.

Art.21

Azione Popolare

1. Ogni elettore può proporre, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. L'azione e i ricorsi sono esperibili dopo che l'elettore abbia notificato atto di interpello al Comune in ordine all'intenzione del Comune di proporre il giudizio, e siano decorsi quindici giorni.
3. L'atto deliberativo del Comune diretto a promuovere il giudizio di cui all'interpello va comunicato all'elettore.

CAPITOLO IV

Art.22

Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale ed il Sindaco.
2. Essi esercitano le loro attribuzioni, ispirandosi ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Art.23

Consiglio Comunale: Attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Ha la potestà deliberativa in ordine agli atti fondamentali del Comune, individuati dalle leggi statali e regionali.
3. Le attribuzioni sono svolte dal Consiglio Comunale in conformità ai principi, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nel regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
5. Sono organi del consiglio comunale: il presidente del Consiglio, i gruppi consiliari, le commissioni consiliari, la conferenza dei capigruppo.

6. Il presidente del consiglio comunale è eletto dal consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta dopo la convalida degli eletti e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta utile dopo la vacanza medesima.
7. L'elezione del presidente non è valida se non è fatta con la presenza di due terzi dei componenti il consiglio e a maggioranza assoluta di voti.
8. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta di voti, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato presidente quello che ha conseguito il maggior numero di voti.
9. Salva diversa disposizione della legge, in caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni sono assunte dal consigliere anziano.
10. La prima seduta del consiglio è convocata dal sindaco e dallo stesso presieduta, fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosiegue poi, dopo la comunicazione dei componenti della giunta da parte del sindaco, sotto la presidenza del presidente del consiglio.

Art.24

Funzioni e Compiti del Presidente del Consiglio

1. Le funzioni del Presidente del Consiglio Comunale sono esercitate in conformità ai principi del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs 18-8-2000 n°267, dello Statuto e del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Al Presidente del Consiglio Comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano il Sindaco o 1/5 dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
5. Il Presidente promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio Comunale, previste dall'art. 42 e dalle altre disposizioni del T.U.E.L. 18/8/2000 N°267.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale:
 - a) Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - b) Propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio;
 - c) Convoca e presiede la Commissione dei Capogruppo;
 - d) Promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo statuto e, in conformità allo stesso, l'attribuzione alle minoranze della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia;
 - e) Attiva l'istruttoria prevista dall' art. 49 del T.U.E.L. sulle deliberazioni del Consiglio e dei Consiglieri, nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio;
 - f) Programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte del Consiglio, del Sindaco e della Giunta, delle Commissioni, dei Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
 - g) Promuove e coordina, secondo le modalità stabilite dal presente statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;
 - h) Cura rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico-finanziaria e col Difensore civico, secondo quando previsto dalla legge e dallo statuto;
 - i) Promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone il terzo comma dell'art.8 del T.U.E.L. ed in conformità allo Statuto;
 - j) Promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri Comunali come previsto dall'art.43 del T.U.E.L.

Art.25

Elezione e Autonomia del Consiglio

1. Il Consiglio è eletto a suffragio Universale e diretto, secondo il sistema stabilito da Legge della Repubblica, ed ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta.

Art.26

Consiglieri Comunali

1. Il numero, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri comunali sono stabiliti dalla Legge della Repubblica.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale nelle consultazioni elettorali.
3. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo le norme di Regolamento interno, designando per ciascun gruppo il capogruppo. La designazione viene comunicata al Sindaco e al Segretario Comunale.
4. I consiglieri comunali possono, secondo le norme del regolamento, presentare interrogazioni e mozioni al Consiglio, chiedere notizie ed informazioni agli Uffici del Comune, nonché alle sue aziende ed enti dipendenti.
5. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. Le dimissioni del consigliere comunale dalla carica sono irrevocabili.
7. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per mancata partecipazione senza incontestabile motivo a tre sedute consecutive del Consiglio; la decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per le dichiarazioni di incompatibilità, con diritto dei consiglieri a far valere le cause giustificative.

Art. 27

Commissioni Consiliari

1. Il consiglio comunale può istituire, nel proprio seno, commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del consiglio, comunque per le materie urbanistiche e per il bilancio economico finanziario.
2. Il consiglio comunale determina il numero e le competenze delle commissioni e disciplina, altresì, i criteri in base ai quali assicurare il rispetto della proporzionalità dei gruppi consiliari in seno alle commissioni stesse.
3. Il regolamento del consiglio comunale determina quale delle commissioni consiliari permanenti eserciti il controllo, l'esame o lo studio di problemi particolari, con funzioni conoscitive delle politiche e dei programmi svolti dall'amministrazione e strumentali all'esercizio di ulteriori e più produttive azioni amministrative, e con funzioni anche di tutela e salvaguardia delle azioni positive delle minoranze, ed avente, dunque, ad oggetto situazioni, persone, cose che sono rappresentate o di cui si fanno interpreti le singole e distinte minoranze; il regolamento del consiglio comunale ne disciplina gli ulteriori poteri ed il funzionamento, e detta norme per assicurare che nella scelta del presidente, spettante alle minoranze, sia determinante la volontà espressa dalle stesse.
4. Il presidente del consiglio assegna i consiglieri comunali alle varie commissioni secondo le designazioni fatte dai capigruppo consiliari.
5. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dagli enti, dalle aziende e dalle istituzioni dipendenti dal comune.
6. Alle commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare. Il consiglio, all'atto dell'invio in commissione, può stabilire direttive per la formulazione del testo.
7. Possono essere presentate al consiglio, in apposito allegato all'ordine del giorno, ed essere votate senza discussione, le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto parere unanime favorevole della commissione competente.
8. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire, al proprio interno, commissioni di indagine, rappresentative di tutti i gruppi presenti in consiglio comunale, aventi funzioni ispettive su fatti ed atti posti in essere da organi o da soggetti appartenenti all'amministrazione comunale o appartenenti ad enti, aziende e istituzioni dipendenti dal comune, fissando il termine entro il quale la commissione dovrà concludere i propri lavori; il regolamento del consiglio comunale ne disciplina i poteri, la composizione ed il funzionamento.
9. Le commissioni di cui ai commi precedenti possono disporre l'audizione di dirigenti e impiegati del comune, delle aziende e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di presentarsi e di rispondere con le

sole eccezioni stabilite dal regolamento; possono sentire il sindaco e gli assessori; possono disporre l'audizione dei rappresentanti del comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituto, azienda, consorzio; possono invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare, senza oneri a carico del comune.

Art.28

Adunanze del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio secondo le norme del regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio formula l'ordine del giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dal Sindaco, dai consiglieri e dai capogruppo consiliari. Assicura altresì adeguate e preventive informazioni ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri nelle questioni sottoposte al Consiglio, nelle forme stabilite dal regolamento.
3. Allorché un quinto dei consiglieri lo richieda, il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Gli adempimenti previsti dal comma precedente, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Presidente del Consiglio, sono assolti dal Consigliere Anziano.
5. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati, per le adunanze in seconda convocazione trovano applicazione le disposizioni di legge.
6. Salvo che non sia prevista dal presente statuto o dal regolamento o dalla legge una maggioranza diversa, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.
8. Il cittadino elettore può prendere la parola nel corso delle sedute del Consiglio Comunale su argomenti di particolare interesse per la collettività, secondo le modalità che saranno stabilite dal relativo regolamento.

Art.29

Giunta Municipale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
2. Adotta tutti gli atti che servono al conseguimento dei fini dell'ente nell'ambito degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali deliberati dal Consiglio Comunale.
3. Formula proposte al Consiglio.
4. Emana in coerenza con gli indirizzi del consiglio, direttive cui devono adeguarsi gli uffici ed il personale.

Art.30

Elezione e Prerogative della Giunta Municipale

1. La Giunta è nominata dal Sindaco, compresa la figura del Vice Sindaco, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.
2. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, la posizione giuridica, la decadenza e la revoca dei componenti la Giunta sono disciplinati dalla legge. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.
3. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venire meno del rapporto fiduciario, ed è comunicato al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Art.31

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da N°2 assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. Possono essere eletti Assessori sia i Consiglieri Comunali sia cittadini non facente parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

3. Gli Assessori esterni partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.
4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
5. Le dimissioni degli assessori presentate con atto formale sono revocabili.
6. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

Art.32

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Il Regolamento prescrive le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta.

Art.33

Attribuzioni

1. Alla Giunta Municipale compete l'adozione di tutti gli atti d'amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti, che per la loro natura devono essere adottati da organo collegiale.
2. In particolare alla Giunta compete:
 - a) attuare le direttive politico-amministrative del Consiglio;
 - b) compiere tutti gli atti e adottare tutti i provvedimenti amministrativi, nelle materie attribuite dallo Stato e dalla Regione o delegate da tali Enti che non siano di competenza del Consiglio;
 - c) proporre al Consiglio gli schemi di deliberazione relative ad atti fondamentali, ivi compresi i regolamenti e il bilancio annuale.
3. La Giunta inoltre:
 - a) assicura l'Amministrazione del demanio e del patrimonio;
 - b) sovrintende al funzionamento degli Enti, delle aziende, istituzioni ed altre forme di organizzazione comunali;
 - c) approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - f) adotta nei confronti del personale comunale, provvedimenti di assunzione, di cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
 - g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni che non siano di competenza consiliare;
 - h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio ed approva transazioni;
 - i) adotta il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio;
 - j) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull'attuazione dei programmi.

Art.34

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione comunale ed ha la rappresentanza generale dell'Ente.
2. Esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'andamento degli uffici e sulle strutture gestionali del Comune.
3. Promuove la conclusione degli accordi di programma e riferisce al Consiglio.
4. Può, su conforme delibera della Giunta, concludere accordi con i soggetti interessati, al fine di determinare il contenuto di provvedimenti discrezionali.
5. Adotta ordinanze che non siano di competenza dei Responsabili dei Servizi.
6. Indice la consultazione popolare per lo svolgimento dei referendum consultivi.

7. Adotta tutti gli altri atti ed esercita tutte le altre funzioni che gli attribuiscono la legge, lo statuto e i regolamenti quale capo dell'Amministrazione comunale e quale Ufficiale di Governo.
8. Ha potere di coordinamento degli orari degli esercizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici, sentito il parere degli utenti.
9. Allo scopo di dirimere le controversie riguardanti la tutela dei diritti dei cittadini e derivanti da abusi, disfunzioni, ritardi ed inadempienze dell'azione amministrativa, il Sindaco, di sua iniziativa, su proposta del Consiglio Comunale o su istanza di cittadini, promuove l'attivazione di procedure di conciliazioni su base comunale.
10. Provvede alla designazione, alla nomina ed alla eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni, entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti dalle disposizioni normative.
11. Nomina il Segretario comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art.35

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'assessore designato come tale. Esercita tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento di costui. Gli altri assessori esercitano le funzioni in sostituzione del Sindaco e del Vice Sindaco secondo l'anzianità, nei casi e nei modi stabiliti dal regolamento.

Art.36

Divieto Generale di Incarichi e Consulenze ed Obblighi di Astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso Enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E' fatto divieto ai medesimi soggetti di cui innanzi di effettuare a favore dell'Ente donazioni in danaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti di gestione di propria competenza.

CAPITOLO V REFERENDUM CONSULTIVO

Art.37

Oggetto dei Referendum

1. Il referendum consultivo può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti e provvedimenti a contenuto non vincolato adottati o da adottare, ovvero questioni di interesse generale nell'ambito delle materie di competenza comunale o circoscrizionale.
2. Il referendum non è ammesso:
 - a) in materia di imposte, tasse, corrispettivi e tariffe;
 - b) in materia elettorale;
 - c) sui regolamenti interni degli organi comunali;
 - d) per gli atti di designazione, nomina, revoca;
 - e) per gli atti concernenti il personale dipendente del Comune, delle Aziende e delle Istituzioni.

Art.38

Quesito Referendario

1. Il quesito referendario può avere ad oggetto più atti o parti di essi, ovvero obiettivi concreti, che siano specificamente individuati, e deve rispondere ai canoni della chiarezza e della omogeneità.

Art.39.

Termine per la Richiesta di Referendum

1. Le richieste di referendum devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le norme di un regolamento, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. Quando la consultazione riguardi la revoca o la modifica di un atto amministrativo, la richiesta deve essere presentata entro un termine stabilito dal regolamento di 60 giorni e decorrente dalla data in cui l'atto è divenuto esecutivo.
3. La consultazione di cui al comma precedente non può comunque aver luogo per i regolamenti comunali, gli atti di pianificazione urbanistica, i piani commerciali, i piani per la disciplina del traffico e dei trasporti.
4. Quando la richiesta referendaria riguardi atti in via di formazione, deve condurre in termini brevi alla indizione della consultazione.

Art.40

Titolari del Potere di Richiesta

1. Il referendum popolare può essere richiesto da:
 - a) un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pontelandolfo non inferiore al 10% del totale dei votanti come da ultima consultazione elettorale.
 - b) un terzo dei consiglieri comunali.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, lett. a), la richiesta di referendum è avanzata da un Comitato promotore composto di almeno tre cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, che provvede, secondo le norme del regolamento di cui al primo comma del precedente articolo, alla raccolta delle firme entro il 31 dicembre dell'anno, in cui viene presentata la richiesta, ovvero entro 30 giorni dalla data in cui l'atto è divenuto definitivo, nel caso previsto dal secondo comma del precedente articolo.
3. I lavoratori all'estero, iscritti nelle liste elettorali del Comune, hanno titolo a partecipare ai referendum in forme da stabilirsi con apposito regolamento.

Art.41

Comitato dei Garanti - Istituzione

1. Il Comitato dei Garanti è composto da un magistrato togato od onorario anche a riposo o dal Difensore Civico, che lo presiede, e da non meno di due e non più di quattro cittadini, anche di altri Comuni, scelti, secondo le modalità di cui al regolamento, tra avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'albo professionale e professori universitari o medi di materie giuridiche.
2. Il Comitato dei Garanti:
 - a) verifica la regolarità della richiesta di referendum;
 - b) giudica sull'ammissibilità del referendum con riferimento a quanto disposto dal precedente art.37;
 - c) verifica la regolarità delle operazioni di voto;
 - d) proclama i risultati del voto.
3. Il regolamento stabilisce tempi e modalità per l'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente comma.

Art.42

Procedimento

1. Il Sindaco, secondo le norme di cui al regolamento, indice il referendum per una data compresa tra il 1° maggio ed il 30 giugno dell'anno successivo alla richiesta, tranne motivi di urgenza o coincidenza con le consultazioni, di cui al quarto comma.
2. Non può essere presentata richiesta, né può essere effettuato il referendum nel semestre anteriore alla scadenza del Consiglio Comunale.
3. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale restano sospese le procedure referendarie in corso; esse vengono riprese, qualora il Comitato promotore ne faccia richiesta, decorsi sei mesi dalla seduta del nuovo Consiglio in cui siano stati eletti il Sindaco e la Giunta.

4. Il referendum può svolgersi congiuntamente soltanto alle consultazioni referendarie nazionali.
5. La consultazione referendaria avviene in un' unica giornata, secondo le modalità di cui al regolamento.
6. Il Sindaco, su parere conforme del Comitato dei Garanti, dispone l'interruzione della procedura referendaria, quando gli organi comunali competenti abbiano deliberato in senso conforme ai quesiti referendari e le relative determinazioni siano divenute esecutive.

Art.43

Esito dei Referendum

1. Gli esiti del voto referendario devono essere posti all'ordine del giorno degli organi comunali competenti nella prima seduta utile e comunque non oltre i novanta giorni dalla proclamazione dei risultati.
2. Il Comune è tenuto ad adottare gli atti e i provvedimenti richiesti dall'esito del referendum.

CAPITOLO VI

Art.44

Forme associative e di Cooperazione Convenzioni e Consorzi Facoltativi

1. Il Comune, per assicurare nel modo più ampio ed organico il soddisfacimento di esigenze della comunità, privilegia l'attuazione di forme associative e di cooperazione. A tal fine, per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, stipula, con altri Comuni o con la Provincia o con la Comunità Montana di appartenenza, convenzioni.
Quando debba provvedersi alla realizzazione e gestione di servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, il cui assolvimento appaia meglio realizzabile mediante la collaborazione tra più Enti pubblici, il Comune può promuovere la realizzazione di un consorzio.
2. Competente a deliberare sulle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti, è il Consiglio Comunale. Nel caso di costituzione del consorzio, il Consiglio Comunale, con l'atto di approvazione della convenzione, da sottoporre agli altri consorziati, approva anche lo statuto del consorzio.

Art.45

Unione dei Comuni

1. Con deliberazione adottata a maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti assegnati, il Consiglio Comunale può costituire una unione con uno o più Comuni per l' esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi e per il raggiungimento del fine previsto dalla legge. Forme di partecipazione dei Comuni, organi, servizi e rapporti finanziari sono disciplinati da apposito regolamento dell' unione.

Art.46

Accordi di Programma

1. Quando per l' attuazione di opere, interventi o programmi, la cui competenza primaria sia ascrivibile al Comune, è necessaria l' azione integrata di vari soggetti dell' Amministrazione locale, regionale, centrale e di altri Enti pubblici, il Sindaco, previa deliberazione, di intenti del Consiglio Comunale approvata con voto qualificato di 2/3 dei consiglieri assegnati e previa conferenza di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di concretizzare l' iniziativa, promuove un accordo di programma, nei modi e nei termini disposti dalla legge.

CAPITOLO VII

Art.47

Servizi

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge provvede ad organizzare e gestire servizi pubblici per la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e per la promozione dello sviluppo economico, civile, culturale e sociale.
2. Le forme organizzatorie per la gestione dei servizi pubblici sono la gestione economica, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione o a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

3. La scelta della forma di gestione compete al Consiglio Comunale, che vi procede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sulla base di una analitica valutazione della natura del servizio, della effettiva idoneità al soddisfacimento dell'interesse della comunità, della economicità e convenienza della gestione e di ogni altro elemento utile alla previsione di un risultato ottimale nella gestione.
4. Nel ricorso alla società per azioni il Comune privilegerà la possibilità della partecipazione di soggetti pubblici, di imprese private e di società cooperative.

Art.48

Gestione in Economia e Concessione a Terzi

1. L'esercizio di servizi in economia è organizzato secondo le disposizioni di appositi regolamenti.
2. Il Consiglio comunale decide le convenzioni con altri Comuni e le forme consortili per la gestione unitaria di uno o più servizi a maggioranza qualificata del 2/3 dei consiglieri assegnati.
3. La gestione dei servizi pubblici può essere affidata con voto di maggioranza qualificata di 2/3 dei consiglieri assegnati, in concessione a terzi, conformemente a quanto previsto dalla legge, quando sussistano ragioni tecniche ed economiche, nonché ragioni di opportunità sociale, anche in considerazione dell'alto grado di specializzazione ovvero della esclusività dell'affidatario.
4. Alla forma di concessione a terzi deve, di preferenza farsi ricorso, quando il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione privata.

Art.49

Istituzione

1. Quando la gestione riguardi servizi sociali che, non abbiano rilevanza imprenditoriale, ma abbisognino di autonomia gestionale, il Consiglio comunale può costituire una Istituzione.
2. Con il medesimo atto il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario, relativo ai costi dei servizi alle forme di finanziamento e alle dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
3. Il regolamento dell'istituzione, deliberato dal Consiglio comunale, determina la dotazione organica del personale, l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio della gestione, l'ordinamento finanziario e contabile, i modi di vigilanza sull'andamento e la verifica dei risultati gestionali.
4. Per specifici obiettivi possono prevedersi anche collaborazioni di alto contenuto di professionalità.
5. Gli indirizzi, approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione, sono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'istituzione.
6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione dell'istituzione, ne approva gli atti fondamentali, esercita su di essa la vigilanza, ne verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura dei costi speciali.

Art.50

Organi dell'istituzione

1. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di Amministrazione, Il Presidente ed il Direttore.
2. Il Consiglio Comunale elegge il Consiglio di Amministrazione il Presidente tra i cittadini del Comune, che abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali comprovata esperienza di amministrazione, sulla base di liste presentate dai Consiglieri Comunali, con votazione segreta.
3. La elezione avviene, secondo le modalità stabilite dal regolamento, con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza della minoranza.
4. Le cariche di Presidente e di componente del consiglio di Amministrazione sono incompatibili con quella di Consigliere Comunale.
5. Il regolamento disciplina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la loro durata in carica, la loro posizione giuridica, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
6. Il Consiglio adotta tutti gli atti di gestione a carattere generale, elencati dal regolamento.
7. Il Presidente ha la rappresentanza giuridica dell'istituzione, presiede il Consiglio di Amministrazione ed adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti altrimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima adunanza.

8. Il collegio dei Revisori dei Conti, nominato per il Comune, ha diritto di accesso agli atti e documenti della istituzione ed esercita nei confronti di questa tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto.
9. Il Presidente dell'istituzione e i componenti del Consiglio d' Amministrazione possono essere revocati dal Consiglio Comunale, su proposta motivata della Giunta Municipale o di 1/3 dei consiglieri assegnati. Il Consiglio Comunale provvede contestualmente alla loro sostituzione.
10. Nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione è ammesso l'utilizzo dell'istituto della sfiducia costruttiva con le stesse modalità dettate per la Giunta Municipale.
11. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta Municipale con le modalità stabilite dal regolamento, che fissa anche la disciplina per la revoca.
12. Il Direttore è responsabile della funzionalità dei servizi, sovrintende alla gestione del personale, attua gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e del presidente dell'istituzione, cura l'esecuzione degli atti di questi organi. Al Direttore si applicano gli accordi di comparto vigenti per i dipendenti del Comune.
13. L'ufficio di Direttore dell'istituzione può essere coperto anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato.

Art.51

Azienda Speciale - Organi

1. Per la gestione di uno o più servizi, che abbiano rilevanza economica ed imprenditoriale, può essere costituita una azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di un proprio statuto.
2. Lo statuto dell'azienda speciale è deliberato dal Consiglio Comunale.
3. Gli amministratori delle aziende speciali durano in carica quanto il Consiglio Comunale che li ha eletti.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Comunale tra cittadini eleggibili a consigliere comunale in possesso di comprovata esperienza di amministrazione, sulla base di candidature presentate da almeno 1/5 dei consiglieri comunali. L' elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza della minoranza. Essi restano in carica per la durata del Consiglio che li ha eletti.
5. Il presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno.
6. Il Direttore è nominato dalla Giunta Municipale ed ha la responsabilità dell' azienda.
7. L 'ufficio del Direttore può essere conferito anche mediante contratto a termine.
8. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore sono revocati dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale o di almeno 1/3 dei consiglieri comunali assegnati.

CAPITOLO VIII

UFFICI COMUNALI E PERSONALE

Art.52

Organizzazione Amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa del Comune si articola in aree e servizi, secondo le disposizioni del regolamento (o regolamentari).

Art.53

Organizzazione e Strutturazione degli Uffici

1. L'attività del Comune si svolge per obiettivi, informandosi ai seguenti principi:
 - a) programmazione, che consiste nella organizzazione del lavoro e nella determinazioni delle funzioni in modo da realizzare obiettivi economico-sociali, dando corpo ad una amministrazione per progetti;
 - b) qualificazione del personale, in modo che sia in grado di analizzare insieme con la normativa generale e di settore, anche le cause e gli effetti dei fenomeni economici e sociali;
 - c) scomposizione e riagggregazione della struttura in funzione degli obiettivi anziché in funzione degli strumenti, secondo il principio di rapportare la struttura alle funzioni;
 - d) decentramento e partecipazione;
 - e) efficienza e trasparenza nella organizzazione degli uffici e nella gestione dei servizi, quali condizioni essenziali per il buon andamento e per la imparzialità nell'azione amministrativa.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, da approvarsi dalla Giunta Municipale sulla base degli indirizzi e criteri direttivi effettuati dal Consiglio Comunale, individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna sulla base dei principi innanzi enunciati.
3. Il regolamento provvede all'organizzazione strutturale, articolandola in aree e servizi, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati. Il regolamento organico del personale disciplina:
 - a) la struttura organizzativo-funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) i diritti, i doveri e le sanzioni dei dipendenti;
 - e) le modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - f) il trattamento economico.
5. La direzione dei servizi è conferita ai funzionari del livello apicale; quella degli uffici ai funzionari del livello immediatamente inferiore.
6. La funzione di direzione è svolta nell'osservanza dell'indirizzo espresso dagli organi elettivi del Comune.

Art.54

Principi e Criteri di Gestione

1. L'attività gestionale del comune, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione amministrativa, spetta al Segretario Comunale ed ai dirigenti, che la esercitano, avvalendosi degli uffici e delle altre strutture. in stretta osservanza degli indirizzi emanati dal Consiglio ed in attuazione delle determinazioni, altresì, della Giunta e delle direttive del Sindaco e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente statuto.
2. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. Il Segretario provvede ad autorizzare le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, sulla base delle disposizioni di legge e del regolamento organico.
4. I dirigenti pur nella autonomia tecnico-funzionale, dipendono come tutto il personale dal Segretario.
5. Il Segretario adotta i provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle disposizioni degli accordi in materia.
6. Il Segretario dispone in ordine alla sostituzione degli impiegati nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti ed adotta le sanzioni disciplinari, che non siano di competenza della commissione di disciplina.
7. La copertura dei posti di responsabili di aree e servizi, limitatamente alle qualifiche dirigenziali o comportanti l'assolvimento di compiti per cui si richiede alta specializzazione, può avvenire mediante contratti a termine di diritto pubblico.
8. Tale copertura, in via eccezionale e con provvedimento motivato, è possibile anche a mezzo di contratti di diritto privato.
9. Con Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi può essere istituita la figura del Vice Segretario Comunale individuato tra il personale dipendente a tempo indeterminato dell'Ente in possesso dello stesso diploma di laurea previsto per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art.55

Attribuzioni Gestionali

1. Al Segretario del Comune ed ai dirigenti, secondo la disciplina regolamentare, compete l'adozione di atti di gestione, anche a rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative o che non siano espressamente attribuiti dalle leggi e dallo statuto agli organi elettivi.
2. Tale attività comporta:
 - a) la predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive degli organi elettivi;
 - b) l'organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali;

- c) le procedure di appalto dei lavori e di forniture dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese le determinazioni a contrattare e le conseguenti stipule di contratti;
 - d) la liquidazione di spese regolarmente ordinate;
 - e) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e delle modalità procedurali fissati dalla normativa regolamentare;
 - f) la liquidazione dei compensi e delle indennità al personale, che siano già predeterminati per legge o per regolamento;
 - g) la sottoscrizione dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso;
 - h) ogni altro compito attribuito dalle declaratorie degli accordi di lavoro alle qualifiche dirigenziali;
- 2. La responsabilità del procedimento, ai sensi di legge, compete al dirigente nominato, in mancanza del dirigente, tale responsabilità compete al Segretario, quale responsabile per la produzione degli atti.
 - 3. Spetta ai soggetti, di cui al primo comma ed in ogni caso ai responsabili dei servizi interessati, la presidenza delle commissioni di concorso. In caso di mancanza del dirigente, ovvero di sua assenza, impedimento o incompatibilità, la presidenza della commissione è assegnata dalla Giunta Municipale al dirigente di altro servizio. Ove per qualsiasi motivo non possa farsi luogo a tale sostituzione, la commissione di concorso è presieduta dal Segretario Comunale o, in sua sostituzione, dal Vice Segretario.
 - 4. La disposizione di cui al comma precedente, va osservata anche per l'espletamento di eventuali procedure paraconcorsuali.
 - 5. La presidenza delle commissioni di gara per la fornitura di beni e di servizi per l'esecuzione di opere spettanti ai soggetti di cui al comma primo, che assumono anche la responsabilità del relativo procedimento, in mancanza spetta al Segretario.

CAPITOLO IX

Art.56

Revisione dello Statuto

- 1. Ciascun Consigliere Comunale, la Giunta Municipale, i cittadini elettori in numero di almeno 1/10 dei votanti come da ultima consultazione elettorale possono chiedere la revisione totale o parziale dello statuto mediante la presentazione di una proposta redatta in articoli.
- 2. Le proposte di revisione dello statuto, prima del loro esame da parte del Consiglio, vanno affisse nell'albo pretorio per trenta giorni consecutivi e rese contemporaneamente pubbliche attraverso la stampa e gli altri mezzi di informazione.
- 3. Sulle proposte di revisione può essere indetto referendum consultivo nelle forme e secondo le modalità stabilite nell'art.39 del presente statuto.

Art.57

Verifica dello Statuto

- 1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per procedere alla verifica circa la sua applicazione ed eventualmente alla sua revisione.
- 2. La sessione per la verifica è preceduta dalla consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti e dalla più ampia informazione ai cittadini.

Art.58

Attuazione dello Statuto

- 1. Il Comune provvede all'attuazione delle disposizioni della legge e dello statuto a mezzo di propri regolamenti.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/CONTABILE
Dott.ssa Francesca Calandrelli